

Aspetti di sorveglianza sanitaria per il personale esposto a rischi nei laboratori:

Dipartimento di Ingegneria civile e industriale

Dipartimento di Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni


Dipartimento di Ingegneria dell'informazione

Centro di Ricerca "E. Piaggio"

Programma:

- Rischi per la salute
- Sorveglianza sanitaria
- Visita medica preventiva
- Protocollo sanitario e visite periodiche

Rischi per la salute



PERICOLO: terremoto
RISCHIO presente

PERICOLO: terremoto
RISCHIO assente



Il concetto di rischio



Rischio presente: elevato



Rischio presente: basso

La centralità della Valutazione dei Rischi

➔ **RISCHIO = P x D**

- P = probabilità che si verifichi un evento dannoso
- D = gravità dei danni alla salute avuti in una situazione pericolosa

	1	2	3	4
4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
	1	2	3	4

D - Danno

➔ **RISCHIO = P x E**

- P = Indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato (identificato con le frasi di rischio R/H)
- E = Livello di esposizione (cutanea e/o inalatoria) dei soggetti nella specifica attività lavorativa.

Art. 2 D.Lgs 81/08, comma 1


r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

➔ PROTEZIONE

- "azioni" attuate sia a livello collettivo che individuale
- scopo: eliminare o ridurre il danno possibile in conseguenza di un evento indesiderato

➔ PREVENZIONE: azioni messe in atto per evitare il rischio o ridurlo al massimo possibile



DEFINIZIONI GENERALI

➔ SALUTE ex art. 2 comma 1 lett. o

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale , non consistente solo nella mera assenza di malattia o di infermità (che permette di svolgere il proprio ruolo sociale)

➔ SICUREZZA (non esiste definizione normativa)

situazione certa e costante di non pericolo che garantisce lo svolgimento di qualsiasi attività senza pregiudizio all'integrità fisica e psichica

Alcune definizioni (1)

- Infortunio sul lavoro
- Malattia Professionale
- Malattia correlata al Lavoro

Alcune definizioni (2)

Infortunio sul lavoro

- *Art. 2 T.U. n 1124/65 :*

“tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi astensione dal lavoro per più di tre giorni”

Alcune definizioni (3)

Malattia professionale:

- “Si considera malattia professionale, la malattia causata da una graduale, lenta e progressiva azione lesiva sull'organismo del lavoratore, contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore”.
- Elenco Malattie Professionali in allegato al DPR 1124/65
- Aggiornamenti degli elenchi di MP

Alcune definizioni (4)

Malattia Correlata al lavoro

- Patologie che riconoscono una concomitanza e/o interazione tra fattori eziopatogenetici occupazionali ed extra-professionali, in cui il ruolo lavorativo è comunque importante (OMS 1985)

European safety and health legislation

- Art 137 EC Treaty
- European directives are legally binding and have to be transposed into national laws by the Member States.
- The framework directive (89/391/EEC) with its wide scope of application as well as further directives on specific safety and health issues is the cornerstone of European safety and health legislation.
- Further directives setting out minimum requirements and fundamental principles

Art. 15 D. Lgs. 81/08

(Misure generali di tutela)

- Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione
 - le condizioni tecniche produttive dell'azienda
 - nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

Art. 15 D. Lgs. 81/08

(Misure generali di tutela)

- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- rispetto dei principi ergonomici *nella organizzazione del lavoro* concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, ...;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

Art. 15 d.lgs. 81/08 (Misure generali di tutela)

- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- controllo sanitario dei lavoratori
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona *e l'adibizione ove possibile ad altra mansione*;
- misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

Art. 15 d.lgs. 81/08

(Misure generali di tutela)

- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- informazione, formazione adeguate per per i lavoratori, RLS, dirigenti, preposti ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- istruzioni adeguate ai lavoratori
- Partecipazione e consultazione dei lavoratori e degli RLS
- *La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti*

Art. 15 d.lgs. 81/08 (Misure generali di tutela)


- Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART.20 D.LGS. 81/08)


IN PARTICOLARE:

- ↳ Contribuire insieme al DL, ai Dirigenti e Preposti all'adeguamento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- ↳
- ↳
- ↳
- ↳
- ↳ Si sottopone ai controlli sanitari previsti dal presente D.Lgs. O comunque disposti dal MC
- ↳ Segue i programmi di formazione e di addestramento

Evoluzione del Medico Competente



Definizione Medico Competente



D.lgs. 81/08

Titolo I “Principi comuni”

Art. 2 Definizioni - Comma 1 Lett. h:

«medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, **che collabora**, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, **con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi** ed è nominato dallo stesso per effettuare la **sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Compiti del medico competente

- Secondo l'Art. 25 del D. Lgs. 81/08 i compiti del Medico Competente sono distinguibili in tre aree:
 - **Compiti collaborativi**
 - **Compiti operativi**
 - **Compiti informativi**

Medico Competente: compiti collaborativi

Comma 1 lettera a)

collabora

- con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,
- alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori,
- all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza
- alla organizzazione del servizio di PS
- attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale

Medico Competente: Compiti operativi

Comma 1

- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari **definiti in funzione dei rischi specifici** e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce**, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), **aggiorna e custodisce**, sotto la propria responsabilità, una **cartella sanitaria e di rischio** per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso**, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy e segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore**, alla cessazione del rapporto di lavoro, **la documentazione sanitaria** in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno** (sopralluogo degli ambienti di lavoro)
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori** i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Medico Competente: Compiti informativi

- f) invia all'ISPESL**, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro,....;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria** cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria** di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto**, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, **i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati** ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

Titolo I Principi Comuni

Capo III Sezione V

SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 41

comma 2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare *la sua idoneità alla mansione specifica*;
- b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori *ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica*. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
- c) **visita medica su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, *al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica*;
- d) **visita medica in occasione del cambio della mansione** *onde verificare l'idoneità alla mansione specifica*;
- e) **visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente.

Titolo I Principi Comuni

Capo III Sezione V

SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 41

comma 3. Le visite mediche di cui al comma 2 **non possono** essere effettuate:

- a) in fase preassuntiva (ora legittima dopo D.Lgs. 106/2009);
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

comma 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche ***mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.***

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

comma 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c),

Titolo I Principi Comuni

Capo III Sezione V

SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 41

comma 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi **alla mansione specifica**:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente

comma 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

comma 8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

comma 9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Titolo I Principi Comuni

Capo III Sezione V

SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 42

Provvedimenti in caso di idoneità alla mansione specifica

1. Il ***datore di lavoro***, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, ***attuа le misure indicate dal medico competente*** e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica ***adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.***
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori **conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.**

Titolo I Principi Comuni
Capo III Sezione V
SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 41

“Sorveglianza sanitaria obbligatoria, quando?”

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

In pratica quando

- è espressamente indicato dalla legge
- dalla valutazione dei rischi emerge la necessità di sorveglianza sanitaria anche per rischi non normati

Idoneità alla mansione specifica

Tutela della salute dello stesso lavoratore

Il giudizio di idoneità, previsto per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, rappresenta uno dei compiti dell'attività di medico competente.

Esprime il risultato di una attività di verifica dell'assenza di alterazioni dello stato di salute in conseguenza del lavoro svolto così come dell'assenza di situazioni psichiche che predispongano il soggetto ad ammalare (Tutela della salute dello stesso lavoratore).

Idoneità alla mansione specifica

Tutela anche della salute di terzi

Il giudizio di idoneità, previsto per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, rappresenta uno dei compiti dell'attività di medico competente.

Per quanto riguarda l'utilizzo di sostanze stupefacenti e psicotrope e di bevande alcoliche per alcune precise categorie di lavoratori, l'idoneità deve considerare anche il rischio di danni a terzi (tutela anche della salute di terzi).

Idoneità, validità, capacità, abilità

Validità

efficienza
psicosomatica allo
svolgimento di una
qualsiasi generica
attività, come
risultato di una
piena integrità
biologica
(psicofisica).

Invalidità

contrario di validità

Gerin, 1954, - Rodriguez, Croce, Montisci, 1991

Idoneità, validità, capacità, abilità

Capacità:

si fonda sulla possibilità di svolgere una data attività (generica, specifica, ecc.) ed è determinata da più fattori:


- Qualità psicofisiche proprie innate del lavoratore:
 - altezza , peso, sesso, ecc.
 - da fattori psichici
- Preparazione culturale tecnico-professionale, esperienza pratica

Abilità:

- esprime la particolare bravura, perizia, destrezza nello svolgimento di una data attività


Validità

La validità come concetto medico-legale è un parametro valutabile indipendentemente dalle attività richieste nell'ambiente in cui il soggetto vive e lavora.



Idoneità, capacità, abilità

La capacità e l'abilità, al pari della idoneità sono valutabili solo in rapporto alle attività richieste nell'ambiente in cui il soggetto vive e lavora.



Il giudizio di idoneità alla m.s. ex D.Lgs. 81/08

Diversi pronunciamenti di Cassazione indicanti che l'idoneità non va parametrata all'attesa contrattuale del DL

Art. 41 comma 2, Lett. a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione spec.

Art. 41 comma 2, Lett. c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

Giudizio di idoneità alla m.s.:

La valutazione, da parte del MC, del possesso dei requisiti psico-fisici e dell'assenza di alterazioni dello stato di salute che possano aggravarsi o elicitarsi in conseguenza dell'esposizione ai rischi attribuibili alla mansione specifica


Le diverse modulazioni del giudizio di idoneità alla mansione specifica (1)

- **Idoneità alla mansione specifica:** qualità connessa alla validità biologica del lavoratore/assumendo che gli consente di svolgere, effettivamente ed in concreto, una specifica mansione lavorativa senza che questa costituisca fattore di usura, controindicazione o pericolo in relazione agli stati morbosi o di infermità del soggetto o, in altri termini, la condizione biologica-sanitaria necessaria ad affrontare una mansione lavorativa determinata senza che ne derivi un danno alla salute o senza che venga aggravato un quadro morboso già esistente.
- **Idoneità parziale (temporanea o permanente) alla mansione specifica con prescrizioni:** lavoratore/assumendo che presenta problematiche di salute ma che con l'adozione di precauzioni preventive/protettive può comunque svolgere, effettivamente ed in concreto, una specifica mansione lavorativa senza che ne derivi un danno alla salute o senza che venga aggravato il quadro morboso già esistente; il giudizio può avere carattere **temporaneo o permanente** in relazione allo stato di salute del lavoratore/assumendo che può condizionare la sua idoneità alla mansione specifica in via transitoria o permanente, in tal caso il Medico Competente/Autorizzato, nell'esprimere il proprio giudizio ne indica i limiti temporali di validità .


Le diverse modulazioni del giudizio di idoneità alla mansione specifica

- **Idoneità parziale (temporanea o permanente) alla mansione specifica con limitazioni:** lavoratore/assumendo che presenta problematiche di salute tali da non poter svolgere, effettivamente ed in concreto, uno o più dei doveri delle attività di una specifica mansione lavorativa, pur adottando precauzioni preventive/protettive, senza che ne derivi un danno alla salute o senza che venga aggravato il quadro morboso già esistente; il giudizio può avere carattere **temporaneo o permanente** in relazione allo stato di salute del lavoratore/assumendo che può condizionare la sua idoneità alla mansione specifica in via transitoria o permanente, in tal caso il Medico Competente/Autorizzato, nell'esprimere il proprio giudizio ne indica i limiti temporali di validità .
- **Inidoneità (temporanea o permanente) alla mansione specifica:** lavoratore/assumendo che presenta problematiche di salute **tali da non poter svolgere**, effettivamente ed in concreto tutti i doveri delle attività di una specifica mansione lavorativa, senza che ne derivi un danno alla salute o senza che venga aggravato il quadro morboso già esistente, pur adottando precauzioni preventive/protettive; nel caso in cui il giudizio sia di carattere **temporaneo** il Medico Competente/Autorizzato, nell'esprimere il proprio giudizio ne indica i limiti temporali di validità.

Rapporto tra i diversi concetti che qualificano il lavoratore in rapporto al suo lavoro




Rilevanza della validità e della capacità nella formulazione del giudizio di idoneità nei vari contesti normativi



Caratteristiche dell'idoneità

- E' un giudizio **individuale**, in quanto vale solo per quell'individuo; può peraltro fornire utili indicazioni anche per il gruppo omogeneo di esposti.
- E' un giudizio, quasi sempre **probabilistico**, che deriva dalla sintesi di una valutazione congiunta dello stato di salute del soggetto in rapporto alla sua condizione lavorativa e, come tale, si articola attraverso diverse gradazioni che vanno dall'idoneità (soggetto sano, ambiente congruo) fino alla non idoneità (soggetto "malato" e/o ambiente incongruo). E' ovvio che la non idoneità assoluta temporanea e, soprattutto, quella permanente, per alterazioni dello stato di salute del lavoratore, conseguono ad un giudizio, che si presume di ragionevole certezza e non di mera probabilità.
- E' un giudizio **temporale**, in quanto valido per un tempo limitato, in genere quello che intercorre fra due controlli periodici, con l'eccezione della non idoneità assoluta permanente per "malattia" irreversibile.

Medico Competente in interazione con le altre figure interessate nel processo di VR



Ruolo del MC nella prevenzione in ambito lavorativo

- Prevenzione primaria
 - Eliminando o riducendo i rischi nell'ambito della sua attività di consulenza con il DL e l'RSPP nel processo di VR
- Prevenzione secondaria
 - Diagnosi precoce nell'attività di sorveglianza sanitaria
- Prevenzione terziaria
 - Esprimendo limitazioni o prescrizioni nei giudizi di idoneità alla mansione specifica



Palazzo "La Sapienza"

UNIVERSITÀ DI PISA

